



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 49 del 13/06/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' - INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA FERRARI PER IL GIORNO 15.06.2025 – concerto/spettacolo musicale “MEUM SUMMER CONCERT”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta acquisita con prot. gen. n. 7049 in data 28.04.2025, con la quale il sig. Stefanizzi Pasquale Vito, in qualità di legale rappresentante dell'associazione “Nuova Accademia Musicale Mille e una nota A.P.S.”, ha comunicato l'intenzione di partecipare al calendario degli eventi estivi proponendo, per domenica 15 giugno in Piazza Ferrari, il concerto/spettacolo musicale “**MEUM SUMMER CONCERT**”, organizzato dai Maestri e dagli allievi della predetta Accademia;

vista la deliberazione G.C. n. 110 del 11.06.2025 con la quale l'Amministrazione Comunale concede il patrocinio gratuito per la realizzazione dell'evento sopra descritto;

accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 4 del 11/04/2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

visto:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 15 giugno 2025 l'interdizione al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata in Piazza Ferrari, tratto attiguo all'Asilo Nido Comunale compreso tra via Nazioni Unite e via della Pace.

PRESCRIVE

- che il soggetto organizzatore, nella persona del sig. Stefanizzi Pasquale Vito, in qualità di legale rappresentante dell'associazione "Nuova Accademia Musicale Mille e una nota A.P.S", trasmetta, se previsto, all'Ufficio di Polizia Locale il Piano della Sicurezza e dell'Emergenza (Safety & Security), redatto secondo le disposizioni vigenti in materia;
- che l'organizzazione garantisca la presenza di personale addestrato per il controllo degli accessi e la gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dal piano approvato, e assicuri il rispetto della capienza massima autorizzata dell'area;
- che venga mantenuta l'integrità e la pulizia dell'area pubblica utilizzata, provvedendo, a cura e spese dell'organizzatore, al ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;
- che apposita segnaletica stradale recante le limitazioni di traffico sopra menzionate venga affissa in loco da parte dell'organizzatore dell'evento;

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità, sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all'eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'

Agente di Polizia Locale Sovrintendente Capo Carrozzo Valerio.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it.

Che la presente ordinanza sia notificata ai Servizi di Emergenza e Soccorso118 – Lecce, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei Settori Tecnici Comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Veglie, 13/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.